



Roma, Li 7 giugno 2021

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L’iter legislativo del decreto Sostegno-bis

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del virus dell’epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito, tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani, scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.

L’iter legislativo del decreto Sostegno

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla data dell’11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione).

Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. Nello stesso supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Dichiarazione integrativa - Istanza di rimborso: Cass. n. 14873/2021

La Corte di Cassazione con la sentenza del 27 maggio 2021, ha precisato che la dichiarazione tardiva integrativa a favore del contribuente non pregiudica la richiesta di rimborso avanzata con apposita istanza in virtù dell'autonomia dell'istanza di rimborso rispetto alla dichiarazione integrativa.

In questo senso, il contribuente può emendare errori a sé sfavorevoli commessi nella dichiarazione dei redditi attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dal d.P.R. n. 600 del 1973 art. 38, e inoltre, presentare una specifica istanza di rimborso entro 48 mesi dai versamenti errati.

2. Accertamento: Cass. n. 14102/2021

Con la recente sentenza del 24 maggio del 2021 la Corte di Cassazione ha precisato in tema di riscossione delle imposte che nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni resa dal contribuente ai sensi dell'artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.

3. Utili extracontabili nella società a ristretta base partecipativa: Cass. n. 14102/2021

La Corte di Cassazione con la sentenza del 25 maggio ha ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, ferma la facoltà in capo al contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società. Pertanto, spetta ai soci dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

In questo senso, nelle società aventi ristretta base partecipativa, tutti i soci sono tenuti ad esercitare la vigilanza sull'attività sociale, anche al fine di escludere la propria responsabilità personale.

Secondo l'orientamento della Cassazione, per società a ristretta base partecipativa si intende la società la cui compagine sociale è di numero esiguo e i soci sono legati tra di loro da stretti vincoli, quali ad esempio coniugali o familiari.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. Smart Money, al via le domande dal 24 giugno

Si segnala che a partire dal 24 giugno 2021 le start-up innovative potranno richiedere l'incentivo Smart Money, il quale si sostanzia nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di servizi prestati da parre di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

L'agevolazione, infatti, mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l'incontro con l'ecosistema dell'innovazione. Le previste agevolazioni sono concesse a fronte:

i) del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative;

ii) dell'ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell'ecosistema dell'innovazione.

Per la fruizione dell'agevolazione, il MISE mette a disposizione 9,5 milioni di euro, al fine di sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e sviluppo, nonché favorire investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.

2. Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”

Si segnala l'approvazione, da parte del Comitato interministeriale della transizione digitale, della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”.

Tale strategia ha lo scopo di definire le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021.

Sono 7 gli interventi che compongono la Strategia italiana:

- Piano aree bianche;
- Piano voucher;
- Piano Italia a 1 Giga;
- Piano Italia 5G;
- Piano Scuole connesse;
- Piano Sanità connessa;
- Piano Isole Minori

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano destina 6,7 miliardi di euro per i progetti che costituiscono la Strategia per la Banda Ultralarga. Si tratta di risorse che si aggiungono agli investimenti già avviati per realizzare la transizione digitale in favore di cittadini e imprese.

3. Fondo per l'intrattenimento digitale: le domande dal 30 giugno

È stato pubblicato il decreto direttoriale 21 maggio 2021, con il quale sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'intrattenimento digitale.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 giugno 2021, mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito web del MISE e dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.

L'agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di contributi a fondo perduto per lo sviluppo di prototipi di videogiochi destinati alla commercializzazione.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. **Interpello n. 375 del 2021: contributo pubblico concesso da un Comune ad una cooperativa**

Con la risposta in esame, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito al trattamento I.V.A. del contributo concesso da un Comune ad una cooperativa, per l'attuazione di un progetto, *ex art. 12, L. 241/1990*.

In particolare, la Cooperativa sociale istante opera nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, educativi e riabilitativi per conto di privati ed enti pubblici ed è *partner* del Comune per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

A seguito di indizione di un avviso pubblico, *ex articolo 12 della legge 241/1990*, la Cooperativa rappresenta di dover ricevere dal Comune parte dei finanziamenti per il regolare svolgimento delle attività assegnategli rivolte a soggetti bisognosi e a tal fine chiede chiarimenti sul corretto trattamento I.V.A. di tali somme.

L'Amministrazione, in risposta a tale istanza, richiama la circolare n. 34/E del 2013, la quale si è pronunciata già circa il trattamento I.V.A. delle somme erogate da enti pubblici. Nel dettaglio, con il citato documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate precisa che il trattamento I.V.A. del contributo pubblico deve essere valutato caso per caso, esaminando il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione.

Più chiaramente, ove le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano "corrispettivi" per prestazioni di servizi, i finanziamenti saranno soggetti a I.V.A. in applicazione dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere. Ove, al contrario, si configurino come "contributi", ossia mere movimentazioni di denaro, essi saranno fuori campo I.V.A., ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto.

Con riguardo al caso di specie, a seguito di una valutazione concreta, sembrerebbe che le elargizioni siano finalizzate a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante. Di conseguenza, si ritiene che le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto "ABC", finanziato a valere sul FAMI 2014-2020, debbano ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.

2. **Risoluzione 35/E 2021: Servizio di *shared payment***

Con la presente risoluzione, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata ed ha chiarito il corretto trattamento I.V.A. del servizio di *shared payment*.

In particolare, il servizio di *shared payment* consente il pagamento dilazionato di un corrispettivo, permettendo di dividere l'importo di una transazione su diverse carte di credito o di debito intestate a soggetti diversi. Tale servizio, come precisato dalla Agenzia delle Entrate, debba essere considerato una operazione esente da I.V.A. in quanto riconducibile tra i servizi di natura finanziaria di cui all'art. 10 co. 1 n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie, infatti, il cliente acquistava dal fornitore un bene o un servizio e, grazie al servizio di *shared payment* offerto da una società terza, subiva l'addebito soltanto di un terzo del prezzo totale, mentre la parte restante veniva addebitata in due tranche nei mesi successivi. La società terza, invece, dietro il versamento di una commissione, acquistava dal *merchant* un credito commerciale *pro soluto* pari al valore dei restanti due terzi, determinando per il fornitore la trasformazione del credito in attività liquide prima della data di incasso.

ALTRE NOVITÀ

1. Risposta ad interpello n. 363 del 2021: art. 162bis TUIR e la società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci

Con la risposta ad interpello in esame, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito all'ambito di applicazione dell'art. 162-bis del TUIR alla società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci.

A tal riguardo, si richiama l'articolo 162-bis del TUIR, introdotto a seguito delle modifiche apportate con le disposizioni normative di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 142 del 2018, di recepimento delle direttive "ATAD", *Anti Tax Avoidance Directive*, il quale prevede che ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si definiscono intermediari finanziari:

i) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

ii) società di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico.

L'inclusione tra queste società appena richiamate è legata alla composizione del totale dell'attivo patrimoniale.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2, dell'articolo richiamato, si stabilisce che l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.

Inoltre, secondo quanto disposto dal successivo comma 3, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.

Per verificare la prevalenza de qua, entrambe le previsioni fanno riferimento ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso.

La valutazione, peraltro, deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, in rispetto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio cui fanno riferimento le disposizioni sia quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

Alla luce di tali precisazioni, l'attività prevalente di "assunzione di partecipazioni", ai sensi del summenzionato articolo 162-bis del TUIR sussiste, in primo luogo, quando gli elementi giù menzionati siano superiori al 50 per cento dell'attivo di stato patrimoniale, benché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell'attivo di stato patrimoniale.

Tuttavia, tra le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi, non devono essere coinvolte quelle soggette al test di prevalenza (identificabili in quanto rilevate nell'attivo circolante). Di contro, invece, si annoverano quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.

Qualora il contribuente ponga in essere una attività finanziaria ricompresa nella Direttiva europea c.d. MIFID 2, come nel caso di specie, l'interpellante riveste la qualifica di operatore finanziario, sotto il profilo soggettivo. Tale qualifica, per la rilevanza che assume nell'ordinamento nazionale con particolare riferimento alla normativa secondaria di diretta emanazione dell'Agenzia, comporta l'obbligo della comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata da iscrivere nel Registro Elettronico degli Indirizzi istituito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2005. La comunicazione della PEC deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute del Provvedimento del 10 maggio 2017, per la sezione del REI "Indagini Finanziarie" e con codice operatore residuale "16" a meno dell'avvenuta iscrizione in uno degli albi/elenchi di vigilanza che ne determinino altro codice specifico.

Dal punto di vista oggettivo, l'istante svolge attività finanziaria consistente nella negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio (e, in particolare, per conto del proprio socio unico), in "contropartita diretta", ovvero avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, clienti o altri intermediari finanziari. L'attività svolta esclude qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti.

Tale modalità operativa non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, e pertanto, al momento e sulla base di quanto riferito nell'istanza, la società istante non deve effettuare la comunicazione prevista all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973.

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla normativa statunitense *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), al *Common Reporting Standard* (CRS) e alla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE (che ha sostanzialmente mutuato le previsioni del CRS), si osserva quanto segue.

Nell'ordinamento interno, tali obblighi trovano fondamento giuridico nella legge 18 giugno 2015, n. 95 e sono disciplinati dalle fonti secondarie di attuazione, consistenti nel decreto ministeriale 6 agosto 2015 (relativo al FATCA) e nel decreto

ministeriale 28 dicembre 2015 (relativo al CRS e alla direttiva 2014/107/UE), che ne individuano l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo e ne regolamentano gli aspetti procedurali.

In base ai citati decreti, sono tenute agli obblighi di *due diligence* e comunicazione le istituzioni finanziarie italiane che siano istituzioni di deposito, istituzioni di custodia, imprese di assicurazione specificate o entità di investimento. Per essere considerata un'entità di investimento tenuta agli adempimenti FATCA/CRS è necessario che ricorrano determinate caratteristiche.

Quanto ai fini IRES e ai fini IRAP, i proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari saranno assoggettati alle disposizioni previste per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

2. Risposta ad interpello n. 364 del 2021: Detrazioni case antisismiche

Con la risposta ad interpello in esame, l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alle case antisismiche.

Più nel dettaglio, oggetto della richiesta di interpello trae origine da una società che ha demolito, ricostruito e diviso in unità abitative un immobile sito in un Comune ricadente in zona a rischio sismico 3, la cui procedura delle autorizzazioni è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019; data in cui la zona di rischio sismico 3 è stata inclusa nell'ambito degli incentivi per l'acquisto di case antisismiche.

Sul punto, si richiede all'Amministrazione finanziaria la possibilità di applicare la detrazione d'imposta a favore dei nuovi acquirenti delle unità, nonché di estendere il beneficio delle detrazioni alla società istante, in qualità di costruttore, per il costituendo fondo commerciale che la stessa utilizzerà come sede.

In risposta all'interpello, l'Amministrazione finanziaria richiama la circolare n. 24/2020, la quale ha precisato che il Super-bonus trova applicazione anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle "case antisismiche", cioè quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (in linea con l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006) demoliti e ricostruiti da imprese, che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Come esplicito anche nei documenti di prassi e, nel dettaglio, nella circolare n. 19/2020, la disposizione in esame è inserita nel contesto Sisma-bonus, differenziandosi dalle misure di quest'ultimo in quanto i beneficiari sono i nuovi acquirenti. Ciò posto, l'Amministrazione finanziaria competente risponde positivamente al primo quesito, ritenendo che gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, siano ammessi alla detrazione in esame (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 e articolo 119 del Dl n. 34/2020), nel rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa.

Quanto al secondo quesito, al contrario, l'AdE specifica che, con riguardo agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e a quelli per il risparmio energetico, essi devono essere realizzati su edifici esistenti, non valendo le detrazioni per quelli di nuova costruzione. In considerazione del caso in esame, trattandosi di un intervento di nuova costruzione, non sarà possibile per l'istante beneficiare delle detrazioni, come previste dagli articoli 14 e 16 del D.l. n. 63 del 2013.

3. Risposta ad interpello n. 365 del 2021: Detrazioni acquisto case antisismiche

L'Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello n. 365 del 2021, si è pronunciata nuovamente in merito all'acquisto di case antisismiche e la misura del Sisma-bonus.

Nel dettaglio, l'Amministrazione ha precisato che ove il contribuente abbia iniziato le procedure autorizzative prima del 1° gennaio 2017, i soggetti acquirenti delle unità immobiliari non potranno essere beneficiari del Sisma-bonus sugli acquisti.

Tale beneficio, a ben vedere, è subordinato al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste dall'articolo 16, comma 1 *septies* del D.L. n. 63 del 2013, tra le quali rientra altresì la circostanza che le procedure autorizzative siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, oltre che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Di conseguenza, qualora il contribuente abbia iniziato le procedure autorizzative in data antecedente il 1° gennaio 2017, i soggetti acquirenti delle unità immobiliari non potranno fruire del Sisma-bonus acquisti.

4. Risposta ad interpello n. 367 del 2021: Bonus affitti

Con la risposta a interpello n. 367 del 24 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di *bonus affitti*.

A tal proposito, l'Amministrazione ha richiamato l'art. 28 del decreto Rilancio, il quale ha riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile in relazione ai canoni di locazione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Ciò al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più nello specifico, il comma 3 dell'articolo menzionato ricomprende nella misura altresì le strutture alberghiere, non rilevando il volume di ricavi e di compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo, invece, prevede che il credito d'imposta sia commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Inoltre, il medesimo comma dispone che ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il beneficio in esame, ad ogni modo, spetta anche in mancanza dei requisiti di cui al periodo precedente limitatamente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire del 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Sul punto, come precisato dalla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, con riguardo all'art. 25 del Decreto rilancio, la disposizione normativa richiede i seguenti elementi:

i) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;

ii) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);

iii) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento.

Proprio la *ratio* di tali misure, contenute nel Titolo II "Sostegno alle imprese e all'economia", al capo I "Misure di sostegno", del Decreto rilancio, sembra propendere ad una medesima interpretazione anche per il disposto dell'art. 28.

Accogliendo tale interpretazione, derivano diverse conseguenze. Infatti, ove il comune sia incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), il contribuente potrà fruire del credito d'imposta in esame per il 2020, indipendentemente dalla riduzione di fatturato, essendo lo stesso determinato in conformità di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020. Resta, tuttavia, immutata la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina di specie.

5. Risposta ad interpello n. 368 del 2021: regime forfettario

Con la risposta a interpello n. 368 del 24 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime forfettario.

Sul punto, si richiama l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che ha introdotto il regime forfettario, ovvero un regime fiscale agevolato che trova applicazione per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Ciò posto, alcune modifiche sono state introdotte dalla legge di bilancio 2019, che ha esteso maggiormente l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfettario, modificato ulteriormente dalla legge di bilancio 2020.

In particolare, ai sensi di quanto disposto nel comma 57 novellato dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, sono esclusi dal regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario.

Sebbene le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio, con efficacia partire dal momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro, senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso.

Sul punto, come chiarito dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con l'orientamento applicativo n. AGF073, sulla base di un consolidato orientamento interpretativo della normativa civilistica, il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell'ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro.

Di conseguenza, rimane precluso l'accesso al regime forfetario se è lo stesso anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell'ambito del quale il contribuente ha percepito redditi superiori a 30.000 euro nell'anno precedente. Ne consegue, ulteriormente, che il contribuente intenzionato ad aprire la partita I.V.A. per esercitare attività professionale, potrà applicare il regime forfetario solo dall'anno successivo.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA